

CAPO I° - CARATTERE DEL REGOLAMENTO

Art. 1 - Il presente Regolamento stabilisce , ai sensi dell'Articolo 33 della Legge 17 Agosto 1942 n. 1150 (Legge Urbanistica), e in correlazione e completamento delle prescrizioni stabilite da Leggi e Regolamenti dello Stato , le prescrizioni e norme che regolano in linea igienica , architettonica ed urbanistica l'attività edilizia nel territorio Comunale .

Esse non sono derogabili che nei casi e limiti espressamente indicati nel Regolamento stesso, e salvo sempre il preventivo nulla osta della Sezione Urbanistica Regionale e della Sovraintendenza ai Monumenti , prescritto dall'Art. 3 della Legge 21 Dicembre 1955 n. 1357.

CAPO II° - AUTORIZZAZIONE A COSTRUIRE

Art. 2 - GENERALITA' . Nessuno può intraprendere nel territorio Comunale la esecuzione di una delle opere qui di seguito elencate, senza averne preventivamente ottenuta la debita autorizzazione municipale , da rilasciarsi dal Sindaco , con le modalità prescritte nel presente Capo .

- a)- costruzione , demolizione , ricostruzione , riattamento , restauro sia all'esterno che all'interno di edifici e di recinzioni .
- b)- scavi , reinterri e modificazioni del suolo pubblico o privato .
- c)- opere sotterranee .
- d)- erezione di monumenti e di costruzioni di qualsiasi genere nel Cimitero o in altri luoghi pubblici .
- e)- decorazione e coloritura delle facciate dei fabbricati e delle recinzioni visibili da spazi di uso pubblico .

f)- collocamento di insegne , vetrine , tabelle , tende , cartelli, luci , insegne pubblicitarie e di qualsiasi altro oggetto all'esterno dei fabbricati o comunque visibili da spazi di uso pubblico .

Non è peraltro richiesta la detta autorizzazione per le opere la cui esecuzione sia stata ordinata dalla Autorità Giudiziaria , nel qual caso , fermo restando l'obbligo della rispondenza delle opere alle norme tecniche del presente Regolamento, è sufficiente che ne sia fatta domanda al Sindaco , prima dell'inizio dei lavori , come precisato all'Art. 8 .

L'autorizzazione non è richiesta per la esecuzione internamente agli edifici di pavimenti , coloriture ed opere di decorazione .

Per le opere di cui ai punti a) b) c) d) è in ogni caso tassativamente richiesto un regolare progetto da cui risulti tutto quanto occorre per la esatta e completa definizione dell'opera , e la esecuzione di tali opere deve essere fatta sotto la vigilanza di un Direttore dei lavori . A seconda delle caratteristiche dell'opera , e in conformità alle vigenti disposizioni regolanti le attività professionali , il Progettista e il Direttore dei Lavori debbono essere Ingegneri o Architetti , oppure Geometri o Periti , abilitati all'esercizio della rispettiva professione . Essi , se richiesti dalla Autorità Municipale , sono tenuti a comprovare la propria iscrizione nell'Albo professionale della rispettiva categoria . Le opere di cui ai punti a) b) c) d) possono essere costruite solamente da Imprese o da persone abilitate alla costruzione di opere dello stesso tipo ed importanza , le quali sono tenute a comprovare la propria abilitazione nei modi riconosciuti dagli Uffici Tecnici Statali .

Art. 3 - EDIFICI DI PREGIO ARTISTICO .

Gli edifici di pregio artistico e storico architettonico non potranno

essere modificati anche nelle tinteggiature esterne se non preventivamente autorizzate dalla Sovrintendenza ai Monumenti alla quale è demandata per Legge l'incarico della sorveglianza .

4 - DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE .

Per ottenere l'autorizzazione di cui all'Art. precedente , il proprietario dell'opera o il suo legittimo rappresentante , deve presentare domanda su carta in competente bollo , indirizzata al Sindaco .

Nella domanda il richiedente deve dichiarare se è anche proprietario dell'immobile su cui l'opera deve essere eseguita e , in caso diverso , indicare il nome di tale proprietario , il quale deve confermare la domanda stessa in segno di approvazione .

Nella stessa domanda il richiedente , se non ha la residenza nel Comune , deve eleggervi domicilio speciale presso persona residente Orbassano .

Per le opere di cui ai punti a) b) c) d) dell'Art. precedente la domanda deve essere corredata da due (quattro per le opere per le quali è richiesta l'approvazione preventiva del Comando del Corpo Vigili del Fuoco) copie del progetto , datate e firmate dal progettista e dal richiedente .

Il progetto deve contenere :

- a)- la planimetria generale della località in scala non minore di 1:5000, sufficientemente estesa in modo da permettere la chiara e sicura individuazione del sedime dall'opera in riferimento ad almeno due strade o vie pubbliche ,
- b)- l'estratto di mappa catastale della proprietà.
- c)- la planimetria quotata della intera proprietà del richiedente e di quelle confinanti , in scala opportuna , con la indicazione delle costruzioni (compresi i muri divisorii) esistenti e

degli eventuali vincoli di fabbricabilità regolarmente costituiti o da costituirsi .

- d)- le piante , sezioni e prospetti in scala 1:100 dell'edificio nel numero occorrente per la completa definizione dell'opera .
- e)- una relazione in cui siano esposti i computi relativi alle aree fabbricabili e progettate secondo le prescrizioni del presente Regolamento ; il tipo dei principali materiali da impiegare , specialmente per quanto riguarda le opere di decorazione esterna e le strutture portanti , con la specificazione delle eventuali strutture di cemento armato ; il modo con cui viene provveduto all'approvvigionamento dell'acqua potabile ed allo smaltimento delle acque di rifiuto .

Per le domande di cui ai punti e) f) la domanda deve essere corredata da uno o più disegni accompagnati da eventuale didascalia esplicativa , indicante il tipo dei materiali da impiegare e quanto non apparente dai disegni ed occorrente per fornire tutti gli elementi necessari alla esatta comprensione di ciò che si intende eseguire sia in linea tecnica che in linea estetica , anche in relazione all'ambiente , in cui l'opera deve essere collocata. Tutti i disegni debbono essere completi e di chiara lettura . Nei casi di opere di particolare importanza sia in se stessa che in relazione all'ambiente , potrà essere richiesta dall'Autorità Comunale la presentazione di ulteriore documentazione illustrativa dell'opera .

Le domande di autorizzazione non si considerano perfette e ricevibili se non accompagnate dalla relativa documentazione sopra indicata .

Art. 5 - ESAME ISTRUTTORIO DEI PROGETTI .

L'esame istruttorio , avente lo scopo di accertare la corrisponden-

za in linea tecnica del progetto alle prescrizioni del presente Regolamento e del Piano di fabbricazione , verrà eseguito dall'Ufficio Tecnico del Comune , il quale nel termine massimo di tre giorni dalla data del ricevimento dovrà pronunciarsi in merito .

Qualora il progetto non fosse in armonia con le norme dettate dal Regolamento Edilizio o dal Programma di fabbricazione , ne verrà data immediata comunicazione scritta sia al proprietario che al progettista con il parere motivato dell'Ufficio Tecnico circa le irregolarità e difformità riscontrate .

Art. 6 - COMMISSIONE IGIENICO EDILIZIA COMUNALE .

I progetti di cui all'Art. precedente , corredati dalla Relazione di esame istruttorio , sono sottoposti all'esame della Commissione Igienico Edilizia Comunale , che esprime il proprio parere in merito, alla accoglibilità della domanda di autorizzazione alla costruzione .

Tale parere deve essere motivato nei casi in cui :

- a)- esso sia negativo .
- b)- Il progetto sia ritenuto accettabile , ma comporti la applicazione di una o più delle deroghe ammissibili del Regolamento ; oppure che il parere favorevole contrasti con il refertò dell'esame istruttorio .

La Commissione può invitare il progettista ad illustrare e chiarire verbalmente i propri elaborati , come pure può accogliere la richiesta del progettista di essere sentito . Il parere della Commissione ha carattere consultivo e non vincola la decisioni della Amministrazione ; però quando questa non accoglie il parere della Commissione è tenuta a comunicarne per iscritto i motivi alla Commissione stessa .

La Commissione è composta da :

- il Sindaco o l'Assessore ai LL.PP. Presidente
- L'Ufficiale Scrittorio Comunale
- numero due Membri nominati dal Consiglio Comunale tra persone particolarmente competenti in materia, di cui almeno uno con qualifica di Ingegnere o Architetto.

La Commissione si riunisce in seduta ordinaria una volta al mese e in seduta straordinaria ogni qual volta il Sindaco lo ritiene necessario. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza del membro Ingegnere o Architetto. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice con votazione palese, e in ogni caso di parità di voti, prevale quello del Presidente; ogni Membro può però richiedere che sia verbalizzato il motivo del suo dissenso alla decisione. Alle riunioni assiste senza voto il Tecnico Comunale con funzioni di Segretario e verbalizzante.

La Commissione dura in carica 3 anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Durante il triennio il Consiglio Comunale provvederà alla sostituzione del Membro elettivo che per qualunque ragione cesserà dalla carica. I membri elettivi che risultassero assenti per più di tre riunioni consecutive senza giustificazione, saranno ritenuti dimissionari.

La Commissione può chiamare a partecipare alle sue riunioni, a titolo consultivo ed in via eccezionale, persone estranee alla Commissione stessa, particolarmente competenti nella materia oggetto dell'esame.

E' in facoltà della Amministrazione Comunale stabilire un compenso ai Membri della Commissione, sotto forma di medaglie di presenza.

ART. 7 - AUTORIZZAZIONE DI ESECUZIONE.

Le licenze edilizie sono, come detto all'Art. 2, rilasciate dal Sindaco. E' in facoltà dell'Amministrazione Comunale di imporre

un diritto di esame dei progetti a carico dei richiedenti, proporzionale all'importanza dell'opera ».

Art. 8 - VALIDITA' DELLE AUTORIZZAZIONI .

L'approvazione del progetto e il rilascio della autorizzazione di esecuzione , ha valore esclusivamente per i rapporti fra il richiedente ed il Comune , e , conseguentemente tale approvazione , come pure qualunque altro atto della Autorità Comunale o dei suoi organi nell'ambito di applicazione del presente Regolamento , non può in alcun caso essere apposto agli effetti delle reciproche responsabilità del proprietario , del progettista , del direttore dei lavori e dell'esecutore , derivanti dalla eventuale lesione di diritti di terzi , o da infrazioni alle norme di legge o regolamenti generali o particolari aventi forza di Legge , e pertanto l'autorizzazione non sostituisce in alcun caso i permessi o concessioni delle competenti Autorità richiesti per speciali tipi di opere .

L'autorizzazione è valida esclusivamente per la esecuzione di quanto in essa indicato e raffigurato nella documentazione prodotta ed approvata .

L'autorizzazione è personale ed è valida esclusivamente per il proprietario dell'immobile a cui è intestata , e pertanto in caso di passaggio della proprietà ad altri , il nuovo proprietario deve , pena di nullità , richiedere in voltura al suo nome della autorizzazione .

L'esecuzione delle opere autorizzate deve essere iniziata entro un anno , ed ultimata entro due anni dalla data del rilascio della licenza edilizia , salvo che per particolari condizioni di fatto , il Sindaco non prescriva , nella licenza stessa, una diversa durata dei termini .

Scaduti tali termini senza che le opere siano state iniziate od

ultimato , l'autorizzazione si intende decaduta e senza effetto ,
I detti termini possono essere prorogati nei casi di comprovata necessità , dietro domanda del proprietario , purchè tale domanda sia presentata prima della scadenza dei termini stessi .

Per le opere interessanti il suolo pubblico o adibito a pubblico passaggio la durata della validità è stabilita nella autorizzazione stessa .

Le autorizzazioni decadute per scadenza di termini o per cambiamento del proprietario dell'immobile , possono essere rinnovate se nel frattempo , non sono intervenute nuove cause che osterebbero al rilascio della autorizzazione . Per ottenere il rinnovo il proprietario deve presentarne domanda su carta da bollo , sulla quale deciderà l'Autorità competente secondo l'Art. 6 sentita la Commissione Igienico Sanitaria Edilizia .

CAPO III° - NORME RELATIVE ALLA ESECUZIONE DEI LAVORI .

Art. 9 - DIRETTORE DEI LAVORI - ESECUTORE .

L'esecuzione di qualsiasi opera non può essere iniziata se non dopo il rilascio dell'autorizzazione di esecuzione o , per le opere ordinate dall'Autorità Giudiziaria , la presentazione della relativa denuncia al Sindaco . In questo ultimo caso deve pure essere presentato il progetto dell'opera in conformità a quanto stabilito all'Art. 3 .

Per le opere di cui ai punti a) b) c) d) dell'Art. 2 chi ha presentato la domanda di autorizzazione o la denuncia di cui al primo comma del presente articolo , deve , prima dell'inizio dei lavori dare comunicazione al Sindaco , su carta da bollo , del nome , qualifica professionale e domicilio del Direttore dei lavori , nonché del nome e sede dell'Esecutore .

Sempre prima dell'inizio dei lavori , il Direttore dei lavori e l'Esecutore debbono presentarsi al Municipio a controfirmare , nelle loro rispettive qualità e in segno di accettazione , la comunicazione di cui sopra nonché tutti i documenti di progetto .

Nel caso che l'opera comprenda strutture di cemento armato , per le quali le funzioni di progettista e Direttore dei Lavori siano assunte da Ingegneri ed Architetti diversi dal Progettista e dal Direttore dei lavori dell'opera , anche tali Ingegneri od Architetti debbono controfirmare nella loro qualità i sopradetti documenti.

Il Direttore dei lavori che per qualunque ragione recedesse dalla funzione è tenuto a darne immediata comunicazione al Sindaco, e in tal caso , il titolare della autorizzazione di esecuzione deve provvedere alla nomina di un nuovo Direttore dei Lavori , con le stesse modalità sopra indicate . Il Direttore dei Lavori recedente deve , nella comunicazione di recesso , indicarne i motivi quando questi sono dovuti a gravi inosservanze delle norme di buona costruzione o del Regolamento da parte dell'Esecutore .

Parimenti dovrà essere comunicato al Sindaco l'eventuale cambiamento dell'Esecutore .

Art. 10 - VARIANTI .

Qualora nel corso dei lavori il titolare della autorizzazione di esecuzione , intendesse apportare qualche variante al progetto , dovrà prima di attuarla , ottenerne l'autorizzazione, la cui concessione seguirà con le stesse norme indicate per la autorizzazione di esecuzione . E' , a questo effetto , considerata variante , anche la limitazione della costruzione ad una sola parte dell'opera.

Art. 11 - REVOCA DELLA AUTORIZZAZIONE DI ESECUZIONE .

Senza pregiudizio delle maggiori sanzioni applicabili a termine di Legge , l'autorizzazione di esecuzione già concessa , sarà revo-

data dal Sindaco nei seguenti casi :

- a)- quando il titolare della autorizzazione incorre in contravvenzioni a disposizioni generali o speciali di legge o di Regolamenti aventi forza di Legge , od a disposizioni inserite nell'autorizzazione stessa ,
- b)- quando risulta che l'autorizzazione è stata accordata in base a documenti alterati o non rispondenti al vero .
- c)- quando nella esecuzione dei lavori siano apportate varianti al progetto non debitamente autorizzate .
- d)- quando risulta che il Direttore dei lavori non ha assunto la effettiva direzione , o l'ha abbandonata senza averne data comunicazione al Sindaco e senza essere stato sostituito .

Verificandosi uno dei casi c) d) , il Sindaco ne darà anche comunicazione all'Ordine o Collegio professionale di appartenenza del Direttore dei Lavori .

Ricevuta la comunicazione della revoca , il proprietario , il Direttore dei lavori e l'Esecutore , debbono immediatamente sospendere i lavori , attuando , se del caso , con l'accordo della Autorità Municipale e sotto la loro responsabilità , i provvedimenti necessari per impedire l'insorgere di danni o pericoli eventualmente derivanti dalla sospensione .

Art. 12 - STECCATI E RIPARI ,

I cantieri di lavoro debbono essere delimitati verso gli spazi pubblici o aperti al pubblico transito , mediante steccato sufficientemente solido , di altezza non minore di metri due e di aspetto decoroso , per la costruzione del quale l'Esecutore deve ottenere dal Sindaco apposito permesso . Nel permesso verrà anche stabilito lo spazio pubblico o di pubblico uso , che può essere occupato dal cantiere , nonchè le eventuali particolari prescrizioni e cautele ritenute opportune .

Gli accessi al cantiere debbono essere muniti di chiusura con serratura, apribile verso l'interno, la quale deve essere mantenuta chiusa nelle ore in cui non si lavora.

Alle estremità degli steccati debbono essere collocate a conveniente altezza lanterne di segnalazione a luce rossa mantenute accese durante tutto l'orario della pubblica illuminazione.

Il Sindaco può dispensare dall'obbligo della formazione dello steccato quando l'opera da eseguire è di piccola entità ed i lavori sono di molto breve durata, oppure nei casi di impossibilità per condizioni locali, fermo restando in ogni caso l'obbligo dell'esecutore di attuare i provvedimenti e disporre le segnalazioni prescritte dalle vigenti disposizioni e suggerite dalla buona norma per la salvaguardia della incolumità pubblica.

Il ripristino della pavimentazione sul suolo pubblico manomessa o deteriorata per la esecuzione dei lavori, sarà effettuato dal Comune a spese del titolare della autorizzazione di esecuzione.

Art. 13 - DEMOLIZIONI - SCAVI.

Le demolizioni occorrenti nella esecuzione dell'opera, dovranno essere fatte con le cautele occorrenti per evitare, oltre che pericoli di danni a persone o cose, il sollevamento di polvere.

A tal fine i materiali di demolizione non dovranno essere lasciati cadere liberamente da altezza superiore ai due metri, e l'Esecutore dovrà, occorrendo, provvedere all'innaffiamento dei materiali e alla esecuzione di adatte schermature con stuoie od altro.

Le macerie ottenute dalla demolizione possono essere riutilizzate in sito per formazione di riempimenti, livellamenti, sottofondi, solamente nel caso che esse non sianò inquinate da sostanze sudicie o puzzolenti e non contengano materie putrescibili, eccessivamente igroscopiche o comunque dannose.

Le materie non riutilizzate in sito debbono essere trasportate , con mezzi idonei che ne evitino lo spargimento sul suolo , alle pubbliche discariche entro 24 ore se contengono sostanze puzzolenti o pericolose per l'igiene , ed entro 5 giorni negli altri casi .

Art. 14 - NORME TECNICHE GENERALI DI BUONA COSTRUZIONE .

(Le norme di questo Articolo sono stabilite in ottemperanza degli Articoli 3 e 5 della Legge 25 Aprile 1938 n° 710 (conversione in Legge del R.D.L. 22/11/1937 n. 2105)

È vietato costruire edifici sul ciglio o al piede dei dirupi , su terreni di eterogenea struttura , detritici o franosi , o comunque atti a scoscendere . Tuttavia è consentito di costruire edifici su appicchi di roccia compatta , sempre quando venga lasciata tra il ciglio e il piede degli edifici adeguata banchina o ritiro .

Le fondazioni , quando è possibile , debbono posare sulla roccia viva e compatta opportunamente ridotta a piani orizzontali e denudata del cappellaccio , ovvero su terreno di buona consistenza , nel quale debbono essere convenientemente incassate .

Quando non si possa raggiungere il terreno compatto o si debba fabbricare su terreni di riporto recente o comunque sciolti , si debbono adottare i mezzi dell'arte del costruire per ottenere un solido appoggio delle fondazioni , oppure , eventualmente , queste debbono essere costituite da una platea generale .

Le murature debbono essere eseguite secondo le migliori regole d'arte , con buoni materiali e con accurata mano d'opera .

Nelle fondazioni devono sempre essere impiegate malte cementizie o comunque idrauliche , e queste devono essere preferite anche nelle murature di elevazione .

Nella muratura di pietrame è vietato l'uso dei ciottoli di forma

rotenda , se non convenientemente spaccati . Quando il pietrame non presenti piani di posa regolari , deve prescriversi che la muratura stessa venga interrotta da corsi orizzontali di mattoni a due filari o da fasce continue di conglomerato di cemento dello spessore non inferiore a centimetri dodici estesi a tutta la larghezza del muro e che la distanza reciproca di tali corsi o fasce non sia superiore a m. 1,50 da asse ad asse .

Nello stabilire il numero e lo spessore dei muri portanti , si deve tener conto , nei calcoli , anche dell'azione del vento .

Nei piani superiori a quello terreno debbono essere vietate le strutture spingenti contro i muri perimetrali ove non siano muniti di robuste catene .

I tetti debbono essere costruiti in modo da escludere qualsiasi spinta orizzontale .

Le travi in ferro dei solai a voltine o tavelloni devono appoggiare sui muri per almeno due terzi dello spessore dei muri stessi ed essere ancorate ai medesimi . Nei corpi di fabbrica multipli le travi degli ambienti contigui debbono essere , almeno ogni m. 2,50, rese solidali fra loro in corrispondenza del muro comune di appoggio .

In tutti i fabbricati deve eseguirsi , ad ogni ripiano e al piano di gronda , un telaio di cemento armato sui muri perimetrali e su tutti gli altri muri interni portanti . Tali telai debbono essere estesi a tutta la larghezza dei muri su cui poggiano ed avere una altezza minima di centimetri 20 ; la loro armatura longitudinale deve essere costituita da quattro tondini del diametro non inferiore ai mm. 14 se di ferro omogeneo ed a mm. 12 se di acciaio semiduro , mentre le legature trasversali debbono essere costituite da tondini del diametro non inferiore a mm. 5 e poste a distanza non superiore a cm 30 .

lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, debbono essere sospesi nei periodi di gelo, nei quali la temperatura si mantenga per diverse ore, al di sotto di zero gradi centigradi. Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore di notte, le opere in muratura ordinaria possono essere eseguite nelle ore meno fredde del giorno, purchè, al distacco del lavoro, vengano adottati i provvedimenti di uso comune per difendere le murature dal notturno.

Alle strutture di cemento armato debbono essere osservate le prescrizioni per l'accettazione dei leganti idraulici e per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio vigenti al momento dell'inizio dei lavori.

Art. 15 - ALLINEAMENTI E LIVELLETTE.

Gli allineamenti dei fronti delle nuove costruzioni sulle vie e sui spazi pubblici e le quote di livello dei marciapiedi antistanti, sono determinati e fissati sul terreno dal personale dell'Amministrazione, dietro richiesta del costruttore il quale è tenuto a fornire il personale di aiuto e i mezzi di opera all'uopo accorrenti. L'Amministrazione ha facoltà di stabilire un dispendio di apposizione dei capisaldi di allineamento.

Art. 16 - TABELLA DI CANTIERE - DEPOSITO DELL'AUTORIZZAZIONE.

Nei cantieri dei nuovi fabbricati e quelli in cui si eseguono importanti lavori di modifica o restauro debbono essere muniti di una tabella, affissa in modo ben visibile dall'esterno, sulla quale debbono essere indicati:

- 1. Il nome e cognome del proprietario dell'opera.
- 2. Il nome e cognome e qualifica professionale del progettista e del Direttore dei lavori e del progettista e Direttore dei lavori del cemento armato (se l'opera comprende struttura di cemento armato).

)- il nome e cognome dell'esecutore .

Dall'inizio dei lavori alla loro ultimazione , fino al rilascio del permesso di abitazione o d'uso , deve essere consentito il libero accesso agli stabili in cui si stanno eseguendo opere soggette ad autorizzazione dei Funzionari od Agenti Municipali che lo richiedano per ispezionare i lavori .

Nello stesso periodo di tempo sul cantiere deve essere continuamente conservata l'autorizzazione di esecuzione e i documenti ad essa allegati , con l'obbligo di esibirli ai funzionari e addetti municipali che effettuano l'ispezione dei lavori ,

Art. 17 - PERMESSO DI ABITABILITA' - D'USO .

Nessuna costruzione nuova può essere adibita all'uso cui è destinata se non è stato rilasciato dal Sindaco il relativo permesso di abitabilità o d'uso , il quale deve essere richiesto dal titolare dell'autorizzazione di esecuzione . Sono considerate costruzioni anche le modifiche o restauri di notevole importanza di fabbricati preesistenti ,

Il permesso di abitabilità o d'uso è rilasciato previo l'accertamento effettuato dagli organi tecnici municipali e dall'Ufficiale di Stato :

che la costruzione è ultimata ed è stata eseguita in conformità della autorizzazione di esecuzione e delle eventuali varianti .

che le murature ed intonaci sono convenientemente prosciugati e non sussistono cause di insalubrità .

che sono stati assolti tutti gli obblighi verso il Comune derivanti dalla autorizzazione di esecuzione , compreso il pagamento di tutte le somme dovute per diritti e tasse , impregiudicatamente dalle contestazioni eventualmente pendenti .

che sono stati assolti gli obblighi derivanti da prescrizioni

di Legge o Regolamenti relativi alla sicurezza delle costruzioni - (collaudo statico delle opere di cemento armato , collaudo del Comando dei Vigili del Fuoco , ecc.).

Art. 18 - VIGILANZA DELLE COSTRUZIONI .

In forza dell'Art. 22 della Legge 17 Agosto 1942 n. 1150 , il Sindaco esercita la vigilanza sulle costruzioni che si eseguono nel territorio del Comune per assicurarne la rispondenza alle norme della Legge stessa e dei regolamenti , alle prescrizioni del piano regolatore comunale ed alle modalità esecutive fissate nella licenza di costruzione . Esso si varrà per tale vigilanza dei funzionari ed agenti comunali e d'ogni altro modo di controllo che ritenga opportuno adottare .

Qualora sia constatata l'inosservanza delle dette norme , prescrizioni o modalità esecutive , il Sindaco ordina l'immediata sospensione dei lavori con riserva dei provvedimenti che risultino necessari per la modifica delle costruzioni o per la rimessa in pristino . L'ordine di sospensione cesserà di avere efficacia se entro un mese dalla notificazione di esso il Sindaco non abbia adottato e notificato i provvedimenti definitivi .

Nel caso di lavori iniziati senza licenza o proseguiti dopo la ordinanza di sospensione il Sindaco può , previa diffida e sentito il parere della Sezione Urbanistica Compartimentale , ordinarne la demolizione a spese del contravventore senza pregiudizio delle sanzioni penali .

Quando l'inosservanza si riferisca a costruzioni eseguite da Amministrazioni Statali il Sindaco ne informa il Ministero dei Lavori Pubblici agli effetti dell'Art. 29 della Legge 17 Agosto 1942-N.1150.

Art. 19 - SANZIONI PENALI .

Come stabilito dall'Art.41 della Legge 17 Agosto 1942 n° 1150 , salvo quanto è stabilito con l'Art.344 del Testo Unico delle Leggi Sani-

tarie , approvato con Legge 27 Luglio 1934 n° 1265 , per le contravvenzioni alle norme del presente Regolamento , si applica :

- a)- l'ammenda fino a lire ottantamila per la violazione del divieto stabilito nell'art. 28 primo comma della Legge 17 Agosto 1942 n° 1150 , ovvero per l'inosservanza delle norme , prescrizioni e modalità esecutive previste nel primo comma dell'Articolo precedente .
- b)- l'arresto fino ad un mese e l'ammenda fino a lire ottantamila nei casi preveduti dall'Art. precedente terzo comma , per l'inizio dei lavori senza licenza o , per la prosecuzione di essi non ostante l'ordine di sospensione dato dal Sindaco .

Per le contravvenzioni di cui alla lettera a) è ammessa l'oblazione con l'osservanza delle norme stabilite negli Art. 107 e seguenti del testo unico della Legge Comunale e Provinciale , approvato con R. Decreto 3 Marzo 1934 n° 383.

CAPO IV° - PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE

Art. 20 . - GENERALITA' .

Il programma di fabbricazione , redatto ai sensi dell'Art. 34 della Legge 17 Agosto 1942 n° 1150 , fa parte integrante del presente Regolamento e rappresenta la superficie del previsto ampliamento del Capoluogo , divisa in zone classificate come segue :

CENTRO :

- A₂) Zone residenziali a fabbricazione semi-intensiva ;
- A₃) Zone residenziali a fabbricazione estensiva ;
- B) Zone industriali ;
- D) Zone a destinazione speciale .

La rimanente parte del Territorio Comunale , esclusa quella occupata dalla Frazione Tetti Valfrè che è da considerare alla stregua delle Zone A₂ , è classificata come zona agricola .

La classificazione delle zone del territorio comunale è stabilita nel presente Regolamento e nel Piano Regolatore Generale del Comune di Tetti Valfrè .

Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio Comunale .

Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio Comunale .

Le caratteristiche della fabbricazione ammessa per ognuna dei detti tipi di zona, sono stabilite negli Articoli seguenti .

La zona CENTRO è classificata come zona residenziale .

Art. 21 - ZONE RESIDENZIALI .

Nelle zone residenziali é ammessa solo la fabbricazione di edifici ad uso abitazione nei limiti volumetrici di seguito elencati .

Sono assimilati ad uso abitazione gli edifici destinati in parte od anche totalmente ad uffici pubblici e privati , negozi , esercizi pubblici , locali di commercio e di divertimento (cinematografi , sale di spettacolo) , magazzini . Sono anche tollerati in questi edifici i locali destinati ad attività artigiane non dannose o moleste , purchè essi non costituiscono la parte preminente di ciascun fabbricato .

In deroga alle disposizioni precedenti , può, con il parere favorevole della Commissione Igienico Edilizia , essere ammessa in queste zone la costruzione di edifici ad uso piccola industria , che per particolari circostanze non potrebbero trovare adatta sede in Zone Industriali , con le tassative condizioni :

- a)- che l'edificio sia completamente isolato da edifici ad uso abitazione a mezzo di spazi liberi , possibilmente a verde , di adeguata ampiezza ;
- b)- che si tratti di industria il cui esercizio non produca fumi , odori , e vibrazioni o rumori che possono danneggiare la salute e disturbare la quiete degli edifici vicini .

Le zone residenziali sono classificate in base all'indice di fabbricabilità , definito dal rapporto tra il volume degli edifici costruibili e l'area di relativa competenza , come segue :

ZONA CENTRO : Indice di fabbricabilità = 6

ZONE RESIDENZIALI a fabbricazione semi-intensiva : indice di fabbricabilità = 4

ZONE RESIDENZIALI a fabbricazione estensiva : indice di fabbricabilità = 2 .

Art. 22 - DETERMINAZIONE DEL VOLUME COSTRUIBILE NELLE ZONE RESIDENZIALI .

Ai fini della determinazione del volume costruibile , l'area di competenza di ciascun edificio o gruppo di edifici formanti un complesso organico , è determinata nel seguente modo :

- a)- per le proprietà non confinanti con strade , vie od altri spazi pubblici , assumendo l'intera area fondiaria di proprietà del richiedente l'autorizzazione di costruzione , anche se parte di tale area è destinata a via privata o venisse destinata a strada, vie e altro spazio pubblico .
- b)- per le proprietà confinanti con strade , vie od altri spazi pubblici , già aperti al momento della domanda di autorizzazione di costruzione , assumendo l'intera area fondiaria di proprietà del richiedente l'autorizzazione , maggiorata di una quota parte delle aree dello spazio pubblico direttamente confrontate determinata con i seguenti criteri :
 - Per le vie e strade l'area di maggiorazione è rappresentata dalla superficie compresa tra il confine della proprietà con la via e l'asse della via stessa e tra le normali al detto asse tracciate alle estremità del confine comune.
 - Per le Piazze e altri spazi delimitati su tutti i lati da spazi non pubblici , l'area totale dello spazio pubblico viene divisa fra tutti i frontisti in parti proporzionali alla lunghezza dei rispettivi fronti di confrontanza .

Agli effetti del calcolo del volume costruibile si assume come volume dell'edificio quello compreso tra le superficie esterne delle sue murature perimetrali , il piano pavimento del primo piano fuori terra (anche se non adibibile ad uso di abitazione) e

è esso non sia ad ~~altezza~~ *altezza* maggiore di m. 1,50 sul piano medio del marciapiede stradale, e l'estradoppo del solaio coprente l'ultimo piano abitabile (anche se adibito ad uso diverso da quello di abitazione). Nel caso in cui il pavimento del primo piano fuori terra sia sopraelevato di ~~oltre~~ *oltre* m. 1,50 sul piano medio del marciapiede stradale, per il calcolo del volume viene considerato il piano orizzontale passante a m. 1,50 sul piano medio del marciapiede stradale.

Rimangono pertanto esclusi dal computo:

- il volume di fabbricato sottostante al piano pavimento del primo piano fuori terra, tanto che esso sia a raso marciapiede che ne sia sopraelevato.
- Il volume degli spazi occupati da portici, colonnati, verande purchè completamente aperti su almeno uno dei lati maggiori, ed esclusivamente adibiti a passaggio.
- Il volume del sottotetto e delle ~~eventuali~~ *eventuali* costruzioni sopraelevate sull'ultimo solaio (torrette, abbaini, casotti) purchè non abitabili ed adibiti esclusivamente ad uso di deposito o simile.

Nel caso che l'edificio sia ~~costruito~~ *costruito* da parti di diversa altezza verrà considerata la somma dei volumi delle varie parti.

Art. 23 - COMPENSI DI AREE NELLE ZONE RESIDENZIALI.

Agli effetti di quanto stabilisce l'Articolo precedente due o più proprietari di aree, anche non tra loro confinanti, purchè comprese nella stessa zona, possono chiedere che per la determinazione del volume totale fabbricabile venga considerata la somma delle aree delle rispettive proprietà. Il volume edilizio così determinato può essere costruito su qualunque delle aree considerate. La domanda deve essere presentata congiuntamente da tutti i proprietari insieme al progetto degli edifici da costruire.

Questi progetti possono essere anche di sola massima , ma debbono chiaramente indicare le caratteristiche volumetriche e tipologiche degli edifici . Dovrà pure essere rappresentata una planimetria quotata in scale non minore a 1 : 1000 che comprenda tutte le proprietà interessate e gli estratti della mappa catastale .

Nella stessa domanda i proprietari devono impegnarsi alla stipulazione dell'atto di servitù di cui all'Art. seguente .

Sull'accoglimento della domanda decide il Sindaco , sentita la Commissione Igienico - edilizia , la quale potrà richiedere anche la presentazione di documentazione grafica atta ad indicare le principali caratteristiche architettoniche degli edifici .

Ove la domanda venga accolta , il proprietario o i proprietari delle aree su cui gli edifici debbono essere costruiti devono , nel termine di tempo assegnato all'Autorità comunale , a pena della decadenza della concessione , presentare la domanda di autorizzazione di costruire secondo quanto stabilito al Capo II° .

L'autorizzazione di costruire non potrà però essere rilasciata che dopo la stipulazione dell'atto di servitù di cui all'Articolo seguente .

Art. 24 - COSTITUZIONE DELLE SERVITU' RELATIVE ALLA FABBRICABILITA' .

Le servitù di cui all'Art. precedente debbono essere regolarmente costituite per atto pubblico con l'intervento di tutti i proprietari interessati e del Comune in veste di cointeressato .

La servitù consiste per il fondo servente nella rinuncia assoluta e definitiva di costruire sul fondo stesso edifici per un volume superiore a quello stabilito o nel caso di cui all'ultimo comma dell'Articolo 27 , alla rinuncia al diritto di fabbricabilità virtuale.

Art. 25 - ZONE INDUSTRIALI .

Le zone industriali sono riservate alla fabbricazione di edifici ad uso industriali senza limitazione di volume . Debbono , però , per ogni complesso industriale essere create delle aree libere , possibilmente sistemate a verde con alberi di alto fusto , in misura adeguata all'importanza del complesso e alle circostanze .

È ammessa in queste zone , la costruzione di edifici destinati ad uso collettivo delle persone addette all'industria ed anche di case di abitazione per le persone addette all'industria alla condizione :

a)- che siano tali case separate dai fabbricati industriali a mezzo di aree libere sistemate a verde e siano disposte in modo da risultare adeguatamente protette , agli effetti dell'igiene e della quiete , contro i disturbi dell'industria (fumi , esalazioni , vibrazione , rumore) ,

In ogni caso la costruzione di tali case di abitazione può essere permessa solo quando per particolari circostanze essa sia giustificata da motivi di effettiva necessità per l'industria o di realmente importante comodità per gli abitanti . Queste case dovranno di massima essere del tipo aperto ,

Art. 26 - ZONE AGRICOLE .

Nelle zone agricole è esclusivamente permessa la costruzione di edifici destinati all'attività agricola dei fondi . Può essere ammessa , sentita la Commissione Igienico- Edilizia , la costruzione di altri edifici alle seguenti condizioni :

a)- trattandosi di case di abitazione , che esse siano nettamente staccate e distinte dai fabbricati agricoli , non abbiano più di due piani fuori terra , siano monofamigliari o al massimo duofamiliari e non accupino un'area maggiore di 1/100 di ogni singola proprietà .

b)- trattandosi di fabbricati industriali che essi siano destinati ad industria direttamente attinenti alla raccolta o lavorazione dei prodotti agricoli locali , e che la loro ubicazione sia determinata da effettive ragioni di opportunità industriale .

Art. 27 - ZONE A DESTINAZIONE SPECIALI .

Le zone a destinazioni speciali sono riservate a futuri impianti di carattere pubblico e vi è esclusa la costruzione di qualsiasi tipo di edificio privato . Alle aree cadenti in queste zone e comprese nel limite di espansione è assegnata la fabbricabilità virtuale di metri cubi 0,5 per metro quadrato , utilizzabile nelle zone residenziali confinitime con le stesse modalità stabilite dagli articoli 23 e 24 per i compensi d'area nelle zone residenziali .

Art. 27 Bis - DEROGHE ALLE PRESCRIZIONI DI ZONA .

Il Sindaco , con il parere favorevole della Commissione Igienico Edilizia Comunale e , salvo sempre il preventivo nulla-osta della Sezione Urbanistica Regionale e della Sovraintendenza ai Monumenti , prescritto dall'Art. 3 della Legge 41/12/1955 N. 1357 , può accordare la licenza di costruzione di edificio in deroga alle prescrizioni di zona nei casi in cui :

- a)- si tratti di opera rivestente carattere di monumentalità o di considerevole pregio architettonico felicemente inquadratesi nell'ambiente e capace di costituire elemento di pregio per l'ambiente stesso .
- b)- si tratti di opera che pur senza rivestire i caratteri di cui al comma precedente, non possa trovare , per speciali circostanze ubicazione in altra sede .
- c)- in entrambi i casi precedenti , l'opera non comprometta l'ulteriore utilizzazione del suolo in conformità alle previsioni del programma di fabbricazione .

Art. 28 - AUTORIZZAZIONI PRECARIE .

Nei casi in cui , pur non essendo verificate le condizioni per il rilascio di autorizzazione di costruzione definitiva , l'opera è ritenuta temporaneamente ammissibile , può essere accordata l'autorizzazione precaria di costruzione , dietro la imposizione di un canone di precarietà e con la clausola dell'obbligo del proprietario di demolizione in qualunque momento a richiesta dell'Autorità Municipale . - Se nella autorizzazione non è fissato un diverso termine di preavviso per la demolizione , esso si intende di un anno .

CAPO V° - VIE PRIVATE - RECINZIONI - MARCIAPIEDI .

Art. 29 - VIE PRIVATE APERTE AL TRANSITO PUBBLICO .

La formazione di vie private aperte al transito pubblico , può essere autorizzata solamente quando la nuova via non pregiudichi l'assetto urbanistico previsto della zona, ed abbia una effettiva utile funzione . Tali vie debbono in ogni caso avere larghezza non minore di m. 10 . Inoltre , se tale larghezza è inferiore a metri 15 , i fili di fabbricabilità degli edifici latitanti debbono essere arretrati rispetto ai margini della via , in modo che la reciproca distanza non sia minore di m. 15 . l'arretramento può essere fatto da uno solo o da entrambi i lati , ma secondo un unico allineamento per tutta la lunghezza della via .

Dette vie debbono essere adeguatamente sistemate agli effetti dello scolo e smaltimento delle acque meteoriche le quali possono essere riversate nelle cunette , ma non nella sede della strada pubblica da cui quella privata è diramata . Debbono anche essere munite dei marciapiedi ai due lati , larghi non meno di un metro , e pavimentate nella rimanente parte con pavimentazione non polverosa, resistente , ed adatta al tipo del transito previsto . Fino a quando si hanno edifici da un solo lato della via , può essere omessa la

costruzione del marciapiede dal lato opposto , e, nei casi in cui la larghezza della carreggiata , in relazione al transito , lo consenta , può essere concesso che la pavimentazione della carreggiata sia limitata ad una sola striscia di adeguata larghezza , nel qual caso la rimanente parte deve essere sistemata a prato , ad aiuole , o con pavimentazione leggera pedonabile , ma in nessun caso lasciata a nudo terreno .

Le vie di cui si tratta debbono essere munite di impianto di illuminazione di efficienza sufficiente a giudizio dell'Amministrazione Comunale e debbono essere mantenute in regolari condizioni di nettezza .

La costruzione delle vie private aperte al transito pubblico , compresa la esecuzione della pavimentazione , marciapiedi , impianto di illuminazione e , ove occorra , canali di fognatura , è fatta dai proprietari titolari della autorizzazione di costruzione , a totali loro spese .

I medesimi debbono , a lavoro ultimato , richiedere il permesso di uso di cui all'Art. 17 del presente Regolamento .

La manutenzione di queste vie , nonché i servizi di nettezza e di illuminazione rimangono a cura dei proprietari interessati ; con facoltà del Comune di provvedervi a spese dei proprietari stessi nel caso in cui questi , debitamente diffidati , non vi provvedessero .

I servizi di nettezza e di illuminazione , possono essere assunti dal Comune , con l'accordo dei proprietari , dietro il versamento da parte di questi di un canone corrispondente al costo dei servizi stessi .

Il Comune può pure , con l'accordo dei proprietari , assumere la esecuzione delle opere di costruzione delle nuove vie private aperte al transito pubblico , e la loro manutenzione in perpetuo , compresi i servizi di nettezza e di illuminazione , qualora i proprietari dei

terreni trasferiscano gratuitamente con regolare atto pubblico, proprietà del sedime della via da aprirsi, al Comune stesso, e fino al Comune l'ammontare previsto del costo di esecuzione delle e maggiorato dell'importo della capitalizzazione al tasso ufficioso di sconto della quota annua prevista per la manutenzione, illuminazione e nettezza.

Il Comune ha sempre facoltà di eseguire nelle vie private aperte al transito pubblico e relativo sottosuolo, le opere per impianti pubblici regolarmente deliberati, con il solo obbligo del riparo degli eventuali guasti prodotti per la loro esecuzione, ma a carico del proprietario, pagamento di indennità per occupazione di suolo o sottosuolo.

X

30 - PASSAGGI PRIVATI.

I passaggi privati non aperti al transito pubblico, stabiliti per l'accesso alle proprietà interne da vie pubbliche o aperte al pubblico, dovranno essere munite sul filo di fabbricabilità della via pubblica di cancello o portone da tenere chiuso nelle ore notturne, come le porte e portoni degli edifici confrontanti spazi pubblici.

Tali passaggi dovranno avere pavimentazione adeguata, escluso il terreno, ed essere opportunamente sistemati per lo scolo e lo smaltimento di acque meteoriche che non debbono essere riversate sulla via pubblica.

La larghezza di tali passaggi non potrà in alcun caso essere minore di m. 4.

31 - RECINZIONI - MARCIAPIEDI.

Entro la superficie già urbanizzata, i proprietari dei terreni adiacenti a vie o altri spazi pubblici o aperti al pubblico, debbono, nei tratti di fronte libero da costruzioni, erigere sul filo di fabbricabilità una recinzione della loro proprietà, costituita

da una cancellata con zoccolo di pietra naturale .

Può essere consentita la sostituzione di tale cancellata con un muro continuo , nelle zone industriali ed anche , quando la recinzione abbia carattere temporaneo , in quelle residenziali . Tali muri debbono essere muniti di coprtina con spiovente verso l'interno della proprietà e di zoccolo . In casi particolari può essere consentito che la recinzione sia formata da siepe viva , sempreverde , mantenuta in regolari condizioni .

Dentro il perimetro del territorio Comunale già urbanizzato , tutti gli edifici e le recinzioni confrontanti spazi pubblici o aperti al pubblico debbono essere muniti di marciapiede la cui larghezza e tipo , è stabilita dalla Autorità Comunale in relazione alla importanza della arteria , e la cui costruzione è fatta dal Comune che stabilisce la quota dovuta dal proprietario frontista , salvo quanto stabilito dall'Art. 29 per le vie private .

CAPO VI° - PRESCRIZIONI COMUNI A TUTTI GLI EDIFICI .

Art. 32 - ALLINEAMENTO DEI FRONTI VERSO GLI SPAZI PUBBLICI .

Per gli edifici latitanti a spazi pubblici o aperti al pubblico transito , il fronte prospettante gli stessi , definito dalla faccia esterna dello zoccolo , deve coincidere con il filo di fabbricabilità stabilito dal Comune , salvo eventuali parziali arretramenti non superiori a 30 cm. stabiliti per ragioni architettoniche . Il filo di fabbricabilità corrisponde al limite del suolo pubblico , salvo quanto stabilito dalle disposizioni di legge per le strade esterne all'abitato e quanto disposto dall'Art. 29. Il Sindaco con il parere favorevole della Commissione Edilizia , può peraltro concedere il permesso di arretramento del fronte rispetto al filo di fabbricabilità sempre che non ostino ragioni di carattere urbanistico ed architettonico , e che sia osservata una delle seguenti condizioni :

a)- che l'arretramento sia esteso per tutta la lunghezza dell'isolato o che , per gli isolati più lunghi di m. 25,00 , la lunghezza dei tratti di fronte arretrato non sia inferiore a m. 10,00 e che la superficie del suolo corrispondente all'arretramento sia adeguatamente pavimentata e dismessa ad uso di pubblico transito .

b)- che l'arretramento non sia inferiore a m. 4,00 e che sul filo di fabbricabilità venga eretta una recinzione la quale dovrà essere costituita da cancellata senza fodera o simile , con zoccolo di pietra naturale non più alto di cm. 80 , oppure , (ma solo nelle zone industriali ed agricole) anche da un muro pieno continuo con zoccolo di pietra naturale .

Nel caso in cui la recinzione sia costituita da cancellata , il suolo corrispondente all'arretramento deve essere sistemato a giardino o cortile pavimentato .

Art. 33 - ESTETICA DELLE COSTRUZIONI .

Le facciate degli edifici e delle recinzioni prospettanti verso vie o spazi pubblici o aperti al pubblico transito , o comunque visibili ad essi , debbono , tenuto conto della loro ubicazione , soddisfare alle esigenze del decoro edilizio sia per quanto si riferisce all'armonia architettonica anche con gli edifici vicini , che per quanto riguarda i materiali impiegati . Pertanto anche le pareti cieche di testata terminale delle case (frontespizi) costruite sul confine della proprietà tanto se esse partono da terra come se sono limitate agli ultimi piani , dovranno essere sistemate in armonia alla facciata principale , in modo da costituire nell'insieme un unico e decoroso complesso architettonico . Può peraltro essere derogato dalla prescrizione del comma precedente quando il vicino si impegni formalmente a costruire entro cinque anni , una casa addossata alla parete stessa , rimanendo in ogni caso fermo l'obbligo del

proprietario a provvedere alla sistemazione architettonica della parete nel caso che il vicino non abbia costruito nel sopradetto termine. Le facciate di cui al primo comma del precedente articolo, debbono poi essere mantenute in buono stato anche per quanto riguarda la tinteggiatura degli infissi, grondaie, ecc., con facoltà della Comune di provvedere a spese del proprietario, alla esecuzione delle opere di restauro degli intonaci, tinteggiature ed in generale delle opere necessarie per eliminare l'indecorsità, quando il proprietario, regolarmente diffidato, non vi avesse provveduto nel termine fissato. Gli edifici e le recinzioni confrontanti vie o spazi pubblici o aperti al pubblico transito, debbono essere muniti di zoccolo di pietra naturale o altro materiale di non minore durezza, di altezza non inferiore a cm. 40 dal piano marciapiede.

Gli stessi edifici debbono essere anche muniti di cornicione di coronamento, con canale di gronda e di tubi pluviali scendenti fino a terra, sufficienti al contenimento ed al convogliamento di tutta l'acqua pluviale cadente sull'edificio. I detti tubi pluviali per la altezza non minore di 3 metri dal piano marciapiede debbono essere collocati in apposita incassatura nella muratura, chiusa in modo da non apparire sulla facciata. Le facciate interne, cioè non visibili da spazi pubblici o aperti al pubblico, debbono avere aspetto ordinato e decoroso pur senza essere per esso richiesto carattere architettonico e debbono essere mantenute in buono stato.

Anche in queste facciate sono richiesti il cornicione di coronamento con gronda, il convogliamento delle acque piovane fino a terra con tubi di discesa e lo zoccolo che può essere in semplice intonaco di cemento.

Art. 34 - AGGETTI DEGLI EDIFICI

Nei fronti degli edifici e recinzioni prospettanti su spazi pubblici

i o aperti al pubblico transito non sono ammessi , al disotto dell'altezza di m. 3,50 sul piano marciapiede , parti od elementi fissi o mobili , sia che essi abbiano scopo essenzialmente decorativo (come fasce , cornici , ecc.) che funzionale (come lampade , insegne e mensole) sporgenti dal filo zoccolo oltre i seguenti limiti :

- fino all'altezza di m. 2,00 sul piano marciapiede : cm. 5
- tra le altezze di m. 2,00 e di m. 3,00 sul piano marciapiede : cm. 10 .
- tra le altezze di m. 3,00 e di m. 3,50 sul piano marciapiede : cm. 25 .

Può peraltro essere concessa l'autorizzazione precaria , come previsto dall'Art. 28 , al collocamento di pensiline o tende mobili con sporgenza maggiore dei limiti sopraindicati , le quali non potranno in ogni caso scendere , neppure con lembi di stoffa o frangio a m. 2,10 sul piano marciapiede .

Entro l'altezza di m. 3,00 sul piano marciapiede non sono neppure ammessi nei detti fronti , serramenti di porte e finestre apribili verso l'esterno , salvo che si tratti delle porte di locali per i quali tali modi di apertura è prescritto da disposizioni generali di sicurezza , nel qual caso , però , dovranno essere adottate le disposizioni necessarie per evitare eccessivo ingombro del suolo pubblico e pericolo per il transito .

I balconi non potranno essere collocati ad altezza minore di metri quattro sopra il piano del marciapiede rialzato e di metri quattro e centimetri cinquanta da quello stradale nelle vie con marciapiede a livello , e non potranno sporgere dal filo di fabbricazione più di 1/10 della larghezza della via , con un massimo di m. 1,20 .

La norma del comma precedente vale anche per i cornicioni di coronamento degli edifici .

sui fronti esterni che su quelli interni non sono ammesse le
ole isolate sui balconi , in muratura od altro materiale , non
nate alla linea architettonica generale . La presente norma
si applica ai fronti interni dagli stabilimenti industriali nei
in cui tali bussole sono richieste da esigenze tecniche .

Art. VII° - PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI EDIFICI DI ABITAZIONE .

Art. 35 - TIPI DI FABBRICAZIONE E PRESCRIZIONI RELATIVE .

Agli effetti del presente Regolamento gli edifici di abitazione
sono classificati nei seguenti tre tipi :

- fabbricazione chiusa .
- fabbricazione aperta .
- fabbricazione isolata .

così caratterizzati :

1) - Fabbricazione chiusa e fabbricazione aperta .

Appartengono a questi tipi gli edifici facenti parte di un comples-
so edilizio racchiudente uno spazio libero interno (cortile o giar-
dino) su cui l'edificio è affacciato con uno o più lati .

Si ha la fabbricazione aperta quando l'area dello spazio libero
interno è uguale o maggiore a metà di quella complessiva delle fac-
ciate degli edifici che lo recingono , oppure quando esso è in di-
retta comunicazione con uno spazio esterno pubblico o aperto al pub-
blico , per un tratto del suo perimetro avente lunghezza non minore
di un metro per ogni 150 mq. dell'area delle facciate degli edifici,
non il minimo di m. 9 .

Tale diretta comunicazione è considerata realizzata anche quando
lo spazio interno è separato da quello esterno da una cancellata o
da un muro non più alto di m. 4 , od anche da un fabbricato a solo
piano terreno coperto da tetto piano , di altezza non superiore al
livello del pavimento del 2° piano f.t. dell'edificio adiacente ,
ma non maggiore di m. 4,50 .

la fabbricazione chiusa quando lo spazio libero interno non
pradetti requisiti .

effetti del computo delle aree lo spazio interno viene consi-
nel suo complesso , trascurando le eventuali divisioni in più
e gli eventuali bassi fabbricati esistenti su di esso , sem-
e i divisorii tra i cortili siano costituiti da cancellate c
on più alti di m. 4 sul piano del terreno , e i bassi fabbri-
bbiano altezza non superiore a m. 4 sul piano del terreno ,
coperti a tetto piano , e siano destinati ad autorimessa , ma-
o o simile con esclusione assoluta di destinazione ad abita-

fronti degli edifici sono considerati assumendone l'altezza dal
del terreno alla linea di gronda e trascurando le facce late-
degli eventuali avancorpi non maggiori di m. 1,50 :

l caso che gli edifici comprendano corpi sopraelevati arretrati
tto al fronte della parte sottostante, per la classificazione
edificio , limitatamente al corpo sopraelevato , si trascurerà
stenza della parte bassa antistante al corpo stesso immaginato
ente da terra .

- Fabbricazione isolata .

ppartengono a questo tipo gli edifici occupanti una superficie
erreno non maggiore di mq. 280 e circondati da tutti i lati d a
zi liberi di larghezza non inferiore a m. 5 sul cui limite non
essere eretta alcuna costruzione più alta di m. 4 o della metà
la larghezza dello spazio libero quando questo è maggiore di 8
ri .

Agli effetti della classificazione degli edifici e dei computi
lle aree , ogni singola proprietà viene considerata separatamen-
dalle proprietà adiacenti , considerando come esistenti sulle li-

nae di confine (anche se effettivamente non esistono) muri della massima altezza consentita dal presente regolamento, tranne che dai proprietari confinanti venga vincolata la fabbricabilità sulle rispettive proprietà con atto di servitù ai sensi dell'articolo 22, nel caso i computi delle aree e dei fronti vengono fatti considerando l'insieme della proprietà.

Art. 36 - ALTEZZA DEGLI EDIFICI VERSO GLI SPAZI PUBBLICI.

L'altezza degli edifici da costruire o comunque da riformare - misurata dal piano medio del marciapiede al filo di gronda - è determinata in relazione alla larghezza della via o spazio pubblico verso cui prospettano e non deve essere maggiore di una volta e mezza tale larghezza intendendosi la medesima definita dalla distanza tra il filo dello zoccolo dell'edificio (eventualmente arretrato ai sensi dell'art. 32) e l'opposto filo di fabbricabilità come definito all'art. 32.

L'altezza potrà in ogni caso raggiungere i mt. 12 e non superare i mt. 22, oltre i quali sarà consentita la costruzione di un solo piano arretrato.

L'altezza massima degli eventuali piani arretrati, sempreché si abbia un solo arretramento sul fronte principale e che esso non sia inferiore a mt. 1,50, è determinata nello stesso modo ora detto, considerando la larghezza dello spazio libero come sopra definita aumentata della profondità di arretramento.

Se, lungo il fronte dell'edificio, lo spazio libero ha larghezza variabile, ne verrà assunta quella media.

Per gli edifici di angolo prospettanti su spazi di larghezza diversa, il fronte sullo spazio minore potrà avere l'altezza di quello dello spazio maggiore, limitatamente ad un tratto non più lungo di mt. 4 a partire dallo spigolo comune. Agli effetti del presente articolo l'altezza da considerare quando il fronte ha altezza variabile, è quella media ponderale.

Per comprovate esigenze urbanistiche o di viabilità, o quando concorrano interessi di pubblica utilità, il Sindaco, con il parere favorevole della Commissione Igienico-Edilizia Comunale, e previo nulla-osta della Sezione Urbanistica regionale e della Sovrintendenza ai Monumenti, prescritto dall'art. 3 della Legge 21.12.1955 N.1357, può concedere, in deroga alle norme su riportate, la licenza di costruzione per edifici superanti in altezza il limite massimo previsto nel presente articolo.

Art. 37 - ALTEZZA DEGLI EDIFICI VERSO GLI SPAZI INTERNI.

Le regole stabilite nell'articolo precedente valgono anche per la determinazione delle altezze massime dei fronti verso gli spazi liberi interni, con l'aumento delle altezze del 20% per il tipo di fabbricazione chiusa e del 50% per il tipo di fabbricazione aperta.

Art. 38 - SPAZI LIBERI INTERNI .

Gli spazi interni nei tipi di fabbricazione chiusa ed aperta debbono soddisfare ai seguenti requisiti :

1°- presentare per ognuno dei fronti degli edifici contornanti , prospettanza media non inferiore a m. 8 , intendendosi per prospettanza la distanza tra il fronte dell'edificio e il limite dello spazio libero , misurata normalmente al fronte stesso , e trascurando gli eventuali divisori dei cortili e i bassi fabbricati purchè conformi a quanto detto nell'Articolo 35 .

Tali bassi fabbricati non possono però coprire un'area maggiore di un terzo dell'area totale dello spazio interno .

2°)- Avere area libera , esclusi i bassi fabbricati , non minore di mq. 100.

3°)- Non avere in alcun punto larghezza , misurata normalmente a ciascun lato minore di m. 3 .

Quando lo spazio è diviso in più cortili a mezza di cancellate o muri non più alti di m. 4 , nessuno di essi può avere larghezza , misurata normalmente a ciascun lato , minore di m. 3 ed uno almeno di essi deve avere un'area non minore di mq. 100 e larghezza non minore di m. 6 .

Tali spazi devono essere sistemati a giardino o pavimentati con materiale idoneo . In ogni caso la superficie dei cortili non potrà essere inferiore a 1/5 della superficie delle pareti prospettanti sullo stesso .

Art. 39 - ANDRONI E ANDRONCINI .

Gli edifici appartenenti ai tipi di fabbricazione chiusa ed aperta , debbono essere muniti di passaggio di comunicazione del relativo cortile con l'esterno . Tale passaggio può essere costituito da semplice androncino pedonale oppure da androne carraio , dovendosi però avere nel complesso almeno un androne che , quando lo spazio è

diviso in più cortili , deve comunicare con un cortile di area non minore di mq. 100 e larghezza non minore di m. 6 .

Potrà essere derogato a quest'ultima prescrizione in casi speciali.

Art. 40 - COSTRUZIONI IN CONFINI DI PROPRIETÀ' .

Le costruzioni erette sul confine della proprietà od a distanza minore di m. 1,50 di esso non possono avere altezza superiore a metri 10 , salvo che nei tratti compresi nella striscia , larga 16 m. , adiacente a spazi pubblici o aperti al pubblico , nei quali possono avere l'altezza ammessa per il fronte verso lo spazio esterno .

Art. 41 - FABBRICATI A MANICA SEMPLICE .

Non è consentita la costruzione di fabbricati a manica semplice aventi cioè aperture di finestre in un solo fronte , destinati ad uso di abitazione , salvo i casi speciali riconosciuti ammissibili dalla Commissione Igienico edilizia .

Art. 42 - LOCALI ABITABILI .

Agli effetti del presente Regolamento sono considerati " " locali abitabili " " tutti quelli nei quali si ha permanenza abituale delle persone , come soggiorno , pranzo , tinello , camera da letto , studio , cucina , laboratorio ; ecc. .

Sono considerati locali sussidiari quelli in cui la permanenza delle persone è transitoria e limitata nel tempo , come locali deposito ; ingresso , corridoio , bagno , latrina , e simili .

Ogni alloggio , intendendosi per alloggio l'insieme dei locali destinati alla abitazione di un nucleo familiare , deve avere accesso diretto dalla scala ed essere munito di propria cucina e di propria latrina . Il locale di cucina può essere omissso quando si tratta di alloggi di una sola camera .

I locali abitabili debbono :

1°)- avere la superficie di pavimento non minore di m. 8,00.

2°)- avere la superficie di pavimento non minore di m. 8,00.

E' ammessa la superficie minima di mq. 4 per le cucine poste in diretta comunicazione con altro locale abitabile destinato a soggiorno o pranzo.

) - avere l'altezza netta non minore di mt. 3, riducibile a mt. 2,80 nell'ultimo piano se esso è arretrato sul fronte principale.

Per i solai piani l'altezza si intende misurata alla faccia inferiore del solaio escludendo eventuali travi sporgenti in corrispondenza dei quali però l'altezza non deve essere inferiore a mt. 2,30.

Per i locali coperti a volta l'altezza è riferita alla media tra quella in chiave e quella alla imposta che però non deve essere minore di mt. 2,30.

) - ricevere aerazione e illuminazione a mezzo di finestre apribili direttamente all'aria libera e aventi, per ogni locale superficie non inferiore a 1/6 della superficie del pavimento con il minimo di mq. 1,50.

) - La cucina deve essere munita di acquaio e di cappa situata sopra il fornello di cottura delle vivande collegata ad adeguata canna di ventilazione.

) - avere il piano pavimento ad altezza non inferiore a cm. 30, quando l'edificio è cantinato, ed a cm. 50 in caso diverso, sul piano del terreno. Nel caso che non esistano le cantine il pavimento deve posare su un vespaio (escluso il semplice materasso di pietrame) di altezza non inferiore a cm. 70 e direttamente ventilato a mezzo di aperture munite di griglia praticate su almeno due lati opposti.

In deroga a questa ultima prescrizione, i laboratori, le cucine analoghi locali (esclusi in ogni caso le camere da letto, soggiorni, tinello e pranzo) possono essere ammessi anche se situati in piano seminterrato, sempreché:

) - la loro altezza netta non sia inferiore a mt. 3.

- b)- il piano pavimento non sia a oltre m. 2,00 sotto il piano del terreno .
- c)- sia pienamente assicurata la protezione contro le infiltrazioni di umidità .
- d)- sia pienamente assicurata la aereazione mediante finestre aperte nelle pareti esterne e su almeno due lati dell'edificio onde si possa determinare più attiva circolazione dell'aria .

E' raccomandata in ogni caso la costruzione di canne di ventilazione di sezione adeguata e non minore di 50 cmq. , alle quali però non può essere assegnata che funzione sussidiaria .

Art. 43 - LOCALI SUSSIDIARI .

I locali sussidiari , tranne le latrine , possono non ricevere aria e luce direttamente dall'esterno , ed in tale caso non debbono avere alcun lato maggiore di m. 1,80 . sono esclusi da quest'ultima disposizione i corridoi di disimpegno e l'ingresso dell'alloggio .

Le latrine debbono :

- 1)- avere superficie non minore di mq. 1,10 e larghezza non minore di cm. 90 ,
- 2)- essere munite di finestra apribile direttamente all'esterno , di superficie non minore di mq. 0,50 il cui davanzale non deve trovarsi ad altezza superiore a m. 2,00 dal piano pavimento .
- 3)- Non essere in diretta comunicazione con un locale abitabile .

L'accesso alle latrine deve perciò avvenire attraverso o ad un corridoio di disimpegno o locale analogo , oppure mediante una antilatrina la cui superficie non deve essere minore di mq. 1,10 .

Di norma il locale di accesso alle latrine dovrà avere assicurato il ricambio dell'aria o con apposita canna verticale di ventilazione spinta fino al tetto , o con due canali orizzontali muniti di griglia e sboccanti all'esterno preferibilmente su lati opposti dell'edificio .

Sono ammesse le latrine esterne , cioè aventi accesso da balconi, pianerottoli esterni e simili , solo quando l'alloggio è dotato anche di latrina interna e purchè siano precedute da antilatrina , e non costituiscano un casotto o bussola isolato. .

I locali per bagno non dotati di vaso da latrina possono non avere diretta aerazione dell'esterno , ma di norma debbono avere assicurato il diretto ricambio d'aria con i mezzi sopraindicati .

Art. 44 - FOGNATURA INTERNA - ACQUA POTABILE .

Gli edifici di abitazioni situati nelle zone servite dall'acquedotto municipale debbono essere forniti di acqua potabile con almeno due rubinetti di erogazione per alloggio (uno nella cucina ed uno nella latrina o bagno) mediante allaccio all'acquedotto stesso .

I rubinetti e qualsiasi altra bocca di erogazione debbono sfociare direttamente all'aria libera senza possibilità di rimanere sommersi .

Le latrine debbono essere del tipo a chiusura idraulica con valvola schietta di cacciata di almeno 8 litri .

Le colonne di scarico delle latrine debbono essere di materiale adatto , munite di sifone al piede e debbono essere spinte fino a non meno di 1 metro sopra il tetto .

Quando sulla stessa colonna sono installate più di una latrina i sifoni dei rispettivi vasi debbono essere muniti di ventilazione secondaria .

Art. 45 - COIBENZA TERMICA E SONORA .

Le murature perimetrali degli edifici di abitazione debbono essere formate con materiali ed avere spessori tali da assicurare una coibenza termica non minore di quella di un muro di mattoni pieni di 40 cm. di spessore .

Nella costruzione delle murature perimetrali e di divisione tra

Gli alloggi, e dei solai e pavimenti deve anche essere curata la protezione dei locali contro la trasmissione dei rumori.

I solai a copertura di locali di abitazione costituenti tetto piano o terrazzo debbono avere una adeguata coibenza termica, la quale non dovrà essere minore di quella offerta da un muro di mattoni pieni di spessore cm. 50. A tal fine dovranno comprendere opportune intercapedini od essere ricoperti con un manto di materiale isolante di adeguato spessore.

CAPO VIII° - PRESCRIZIONI RELATIVE AI FABBRICATI INDUSTRIALI.

Art. 46 - ALTEZZA DEI FABBRICATI.

L'altezza dei fabbricati industriali verso gli spazi pubblici o aperti al pubblico è regolata dalle stesse norme stabilite per gli edifici di abitazione; ad esse può però, con il parere favorevole della Commissione Igienico-Edilizia, essere derogato quando la maggior altezza è richiesta da ragioni tecnologiche.

Nessuna prescrizione è data per quanto riguarda l'altezza verso gli spazi interni, essendo l'altezza di tali spazi, come pure le caratteristiche dei fabbricati ^{interni} vincolati solamente al rispetto delle norme igieniche generali.

I locali occupati abitualmente dalle persone debbono soddisfare ai requisiti prescritti per i locali abitabili degli edifici di abitazione, salvo le impossibilità per esigenze tecnologiche.

CAPO IX° - ALLONTANAMENTO DELLE ACQUE DI RIFIUTO.

Art. 47 - CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE.

Agli effetti del presente regolamento le acque di rifiuto sono classificate come segue:

1) - acque bianche. Sono esclusivamente le acque meteoriche cadenti sui tetti e terreni, liberamente defluenti.

2) - Acque nere. Sono le acque di rifiuto domestiche e cioè scarico di latrine, bagni, lavabi, lavatoi, ecc.

3) - Acque industriali. - Sono le acque di rifiuto di lavorazioni industriali.

Art. 48 - ACQUE BIANCHE.

Ogni proprietario di terreni edificati o adiacenti a spazi pubblici o aperti al pubblico deve provvedere allo smaltimento delle acque

bianche cadenti sulla sua proprietà , in modo che siano comunque evitati ristagno sui terreni stessi e riversamento sugli spazi pubblici .

Nei cortili , passaggi privati , e spazi adiacenti agli edifici o fabbricati , il convogliamento delle acque deve essere normalmente fatto a mezzo di tubi sotterranei di adeguato diametro e pendenza .

Le acque bianche possono essere recapitate in canali irrigui, nelle cunette stradali e nei canali di fognatura bianca municipale od anche disperse nel sottosuolo a mezzo di pozzi perdenti ..

In ogni caso il proprietario deve ottenere il permesso di recapito ai sensi dell'Art. 2 e seguenti .

Art. 49 - ACQUE NERE .

Ogni proprietario di casa o edificio deve provvedere allo smaltimento delle acque nere prodotte nella casa , a mezzo di apposita fognatura , eseguita con tubi di materiale idoneo e di adeguato diametro e pendenza, in modo che siano assolutamente impediti perdite, trasudamenti e rigurgiti . Le tubazioni dovranno essere a perfetta tenuta sotto la pressione interna fino all'atmosfera e dovranno essere munite da ispezioni a tutti i cambiamenti di direzione e tutto dove è necessario .

Fino a tanto che non esiste la fognatura nera pubblica , le acque possono essere recapitate nei canali irrigui ed anche nei canali di fognatura bianca municipale , ma solamente dopo adeguato trattamento depurativo che ne elimini la pericolosità . Non possono essere disperse nel sottosuolo per mezzo di pozzi perdenti .

L'Amministrazione Comunale potrà emanare le prescrizioni particolari relative al detto trattamento , comprendente anche lo standard di qualità prescritto per le acque finali .

In ogni caso la costruzione della fognatura privata è subordinata alla autorizzazione di cui agli Art. 2 e seguenti .

Art. 50 - ACQUE INDUSTRIALI .

Le acque industriali convogliate in apposita fognatura rispondente ai requisiti prescritti per le acque nere , possono essere immesse nei canali irrigui , nella fognatura bianca municipale o dispersi nel sottosuolo , solamente quando naturalmente o in seguito a trattamento , non contengono sostanze velenose o comunque nocive o pericolose , o sostanze in sospensione oppure producono odore sensibile .

Quando si tratti di acque assolutamente innocue il loro convogliamento può essere fatto a mezzo di canali scoperti .

In ogni caso la immissione in canali irrigui o pubblici è subordinato alla autorizzazione di cui agli Art. 2 e seguenti .

CAPO X° - NORME TRANSITORIE .

, Art. 51 - NORME TRANSITORIE .

Gli edifici e costruzioni preesistenti alla entrata in vigore del presente Regolamento e non corrispondenti alle prescrizioni dello stesso , potranno essere conservate nelle condizioni in cui si trovano , salvo le seguenti prescrizioni :

- a)- Entro due anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento gli edifici di abitazione dovranno essere uniformati alle prescrizioni degli Articoli 44 - 48 - 49 - 50 - , nonché a quelle stabilite dagli Articoli 42 - 43 - relativi alle latrine e cucine .
- b)- Entro dieci anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento gli edifici di abitazione dovranno essere uniformati a tutte le prescrizioni degli Articoli 42 - 43 .

Nel caso gli edifici superino , in relazione all'area della proprietà , il volume fabbricabile consentito per la zona , essi debbono nel termine di dieci anni essere ridotti al volume regolamentare tranne che entro lo stesso tempo il proprietario non abbia provveduto al compenso di aree secondo gli Articoli 22 - 23 - 24 .

COMUNE di ORBASSANOREGOLAMENTO EDILIZIO - approvato dal Consiglio Comunale

con Deliberazione N. 48 del 25/8/1956

oooo ooooooooooooo

I N D I C E

=====

CAPO I° - CARATTERE DEL REGOLAMENTO .

Art. 1 Pag. 1

CAPO II° - AUTORIZZAZIONE A COSTRUIRE .

Art. 2 - Generalità	"	1
Art. 3 - Edifici di pregio artistico	"	2
Art. 4 - Domande di autorizzazione	"	3
Art. 5 - Esame istruttorio dei progetti	"	4
Art. 6 - Commissione Igienico - Edilizia Comunale	"	5
Art. 7 - Autorizzazione di esecuzione	"	6
Art. 8 - Validità delle autorizzazioni	"	7

CAPO III° - NORME RELATIVE ALLA ESECUZIONE DEI LAVORI .

Art. 9 - Direttore dei Lavori .- Esecutore	Pag.	8
" 10 - Varianti	"	9
" 11 - Revoca dell'autorizzazione di esecuzione	"	9
" 12 - Steccati e ripari	"	10
" 13 - Demolizioni e scavi	"	11
" 14 - Norme generali di buona costruzione	"	12
" 15 - Allineamenti e livellette	"	14
" 16 - Tabella di cantiere - Deposito dell'autorizzazione	"	14
" 17 - Permesso di abitabilità e uso	"	15
" 18 - Vigilanza sulle costruzioni	"	16
" 19 - Sanzioni penali	"	16

CAPO IV° - PROGRAMMI DI FABBRICAZIONE .

Art. 20 - Generalità	Pag. 17
" 21 - Zone residenziali	" 18
" 22 - Determinazione del volume costruibile nelle zone residenziali .	" 19
" 23 - Compensi di arco nelle zone residenziali	" 20
" 24 - Costituzione delle servitù relative alla fabbricabilità .	" 21
" 25 - Zone industriali	" 22
" 26 - Zone agricole	" 22
" 27 - Zone a destinazioni speciali	" 23
" 27 Bis - Deroghe alle prescrizioni di zona	" 23
" 28 - AUTORIZZAZIONI precarie	" 24

CAPO V° - VIE PRIVATE - RECINZIONI - MARCIAPIEDI .

Art. 29 - Vie private aperte al transito pubblico	" 24
" 30 - Passaggi privati	" 26
" 31 - Recinzioni - Marciapiedi	" 26

CAPO VI° - PRESCRIZIONI COMUNI A TUTTI GLI EDIFICI

Art. 32 - Allineamento dei fronti verso gli spazi pubblici .	" 27
" 33 - Estetica delle costruzioni	" 28
" 34 - Aggetti degli edifici	" 29

CAPO VII° - PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI EDIFICI DI ABITAZIONE .

Art. 35 - Tipi di fabbricazione e prescrizioni relative.	" 31
" 36 - Altezze degli edifici verso gli spazi pubblici .	" 33
" 37 - Altezza degli edifici verso gli spazi interni	" 33
" 38 - Spazi liberi interni	" 34
" 39 - Androni e Androncini	" 34
" 40 - Costruzioni in confine di proprietà	" 35
" 41 - Fabbricati a manica semplice	" 35
" 42 - Locali abitabili	" 35
" 43 - Locali sussidiari	" 37
" 44 - Fognatura interna - Acqua potabile	" 38
" 45 - Coibenza termica e sonora .	" 38

CAPO VIII° - PRESCRIZIONI RELATIVE AI FABBRICATI INDUSTRIALI

Art. 46 - Altezza dei fabbricati

Pag. 39

CAPO IX° - ALLONTANAMENTO DELLE ACQUE DI RIFIUTO

Art. 47 - Classificazione delle acque

" 39

" 48 - Acque bianche

" 39

" 49 - Acque nere

" 40

" 50 - Acque industriali

" 41

CAPO X° - NORME TRANSITORIE

Art. 51 - Norme transitorie

o=o=o=o=o=o=o=o

Per copia conforme all'originale

Orbassano 7 Marzo 1960

Visto : IL SINDACO

T



IL SEGRETARIO COMUNALE

[Signature]

VISTO: Come da Decreto
Interministeriale in data
odierna.

Roma, 11

24 novembre 1960

IL MINISTRO PER I LAVORI
[Signature]



Per copia conforme
Direttore Capo Divisione

[Signature]